



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Banchina Nazario Sauro – 071/227581
ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 07/2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona,

VISTA l'istanza assunta a prot. n°1107 del 14.01.2019 con cui il locale Dipartimento Provinciale dell'ARPAM - "Agenzia Regionale per la protezione ambientale delle Marche" – con sede legale in Ancona alla Via C. Colombo n° 106 – ha richiesto di poter effettuare un'attività di monitoraggio ambientale (con campionamenti di acqua, *fitoplancton*, *zooplancton* e sedimenti superficiali) da eseguirsi, con modalità e finalità ivi meglio dettagliate, entro il porto di Ancona e più precisamente in corrispondenza dello specchio acqueo antistante le banchine 19 e 20 (*ex Silos*);

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ATTESA l'estrema rilevanza di interesse pubblico generale correlato allo svolgimento delle attività in parola e la conseguente necessità di assicurare la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo interessato dalle operazioni in questione, regolando, per quanto di stretta competenza, lo svolgimento delle stesse, nonché impartendo disposizioni per prevenire situazioni di pericolo o danni a persone e/o cose.

RENDE NOTO

Che, dal 1 al 31 Marzo 2019, a cura del Dipartimento Provinciale dell'ARPAM di Ancona, verrà effettuata un'attività di monitoraggio ambientale (con campionamenti di acqua, *fitoplancton*, *zooplancton* e di sedimenti superficiali) entro le acque del porto di Ancona e più precisamente in corrispondenza dello specchio acqueo antistante le banchine 19 e 20.

I suddetti campionamenti verranno eseguiti, in ore diurne e con condizione meteo marine assicurate favorevoli, mediante l'impiego dell'unità denominata "BLU ARPA MARCHE", iscritta al n°4129 dei RR.NN.MM. e GG. tenuti dalla Capitaneria di porto di Ancona.

ORDINA

Articolo 1 - Divieti generali -

In concomitanza allo svolgimento delle attività di campionamento in premessa specificate, l'area di cui al "rende noto", di volta in volta individuata dal richiedente, è interdetta alla navigazione, nonché a qualunque altra attività comunque connessa con gli usi pubblici del mare e che non sia direttamente correlata all'esecuzione delle operazioni.

Per le finalità di cui sopra, è fatto conseguentemente obbligo a tutte le unità in transito in prossimità delle suddette aree di lavoro di non intralciare, nel periodo temporale di cui al "rende noto", in qualsiasi modo, l'esecuzione delle attività connesse alle programmate fasi di monitoraggio e campionamento, mantenendosi ad un'adeguata distanza di sicurezza dai mezzi operanti ed avendo in ogni caso cura:

- di procedere, con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, facendo uso di apposito servizio di vedetta e prestando massima attenzione agli eventuali segnali provenienti dall'area di lavoro;
- di non attraversare per alcun motivo gli specchi acquei di volta in volta interessati dalle operazioni, tenendo conto che non potrà comunque iniziarsi alcuna manovra se non sarà stata data prima assicurazione dal personale tecnico responsabile delle operazioni che gli stessi siano liberi.

Articolo 2 - Obblighi per il richiedente i lavori -

Le operazioni di cui alla presente Ordinanza dovranno avvenire solo nei termini previsti nel "rende noto", in ore diurne ed in condizioni meteo-marine assicurate favorevoli, nonché nel pieno rispetto di tutte le incombenze e le prescrizioni impartite o comunque presupposte da qualsivoglia ulteriore normativa comunque applicabile.

I mezzi nautici impiegati nelle operazioni sopra citate mostreranno i prescritti segnali diurni previsti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72).

Durante l'esecuzione dell'attività, il richiedente le attività di campionamento, congiuntamente al Comandante del mezzo operante, dovranno:

- approntare un apposito ed adeguato servizio di vigilanza, inteso ad individuare ed a prevenire possibili situazioni di pericolo e/o di interferenza con il sicuro svolgimento di tutte le fasi lavorative previste, avendo cura di predisporre ogni idoneo accorgimento atto a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed a prevenire eventuali incidenti; in nessun caso dovranno essere derogate le norme di sicurezza vigenti;
- interrompere immediatamente le operazioni qualora si dovessero incautamente avvicinare unità estranee alle stesse, nonché qualora fossero riscontrati elementi o condizioni tali da pregiudicare l'ambiente o la sicurezza della navigazione;
- impiegare sempre mezzi ed attrezzature in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche previste, in corso di validità, dando inizio alle attività solo dopo aver acquisito eventuali ulteriori autorizzazioni all'uopo necessarie, il cui rilascio sia demandato ad altri Enti/Amministrazioni.

Il Responsabile ed il direttore dei lavori, nel rispetto di ogni disposizione vigente in materia di polizia e sicurezza portuale, dovranno a loro volta:

- concorrere prontamente con tutto quanto reputato ulteriormente necessario al fine di porre in essere un'attenta e scrupolosa vigilanza di tutte le aree di lavoro, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione, provvedendo all'immediata sospensione delle operazioni nel caso in cui dette zone fossero interessate dalla presenza di unità e/o persone non autorizzate ed estranee alle operazioni ovvero su espressa disposizione dell'Autorità marittima.
- attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare possibili danni, alle persone e/o cose ovvero ogni possibile compromissione della qualità delle acque, segnalando prontamente l'eventuale presenza di sostanze inquinanti o di altro materiale considerato comunque pericoloso. In tali casi, ogni attività dovrà immediatamente essere sospesa, dandone comunicazione all'Autorità marittima.

Articolo 3 - Manleva -

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni e delle modalità esecutive discendenti dalle vigenti norme applicabili all'attività da eseguirsi e di quelle ulteriori indicate nel presente provvedimento, alle quali sono soggetti il richiedente e l'esecutore delle attività di monitoraggio, l'Amministrazione marittima viene, comunque, manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potessero derivare a persone e/o cose a seguito dell'esecuzione delle operazioni in premessa riportate.

Articolo 4 - Contravvenzioni -

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione oppure:

- se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005 e succ. mod.;
- per le violazioni concernenti le attività della pesca ai sensi del D.Lgs. n.4 del 09.01.2012.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 28 febbraio 2019

**F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI**